

gole e speciali disposizioni della presente legge. Fino a quel giorno continuerà l'applicazione delle discipline recate dalla legge (testo unico) 27 agosto 1883, n. 1583, e l'accertamento della tassa di fabbricazione continuerà ad effettuarsi ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, modificato dalla legge 1º marzo 1900, n. 72, articolo unico, e cioè inserendo a carico del fabbricante una quantità di zucchero (greggio) di 2ª classe, corrispondente a 2000 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni centesimo di cui risulterà superiore all'unità la loro densità a 15 gradi del termometro centesimale riferita alla densità dell'acqua alla stessa temperatura.

L'onorevole Agnini propone di sopprimere nella decima linea la parola: « cioè. »

L'onorevole Agnini ha facoltà di parlare.

**Agnini.** Onorevoli colleghi, io ho tradotto nell'emendamento mio modestissimo, giacchè con esso io non chiedo al ministro ed alla Commissione che il sacrificio di un *ciòè*, la osservazione che feci ieri alla Camera sull'articolo 11. Col chiedere la soppressione della parola *ciòè*, si viene a togliere all'articolo medesimo il carattere interpretativo dell'articolo 2 della legge del 1883, che altrimenti avrebbe.

Ieri io dimostrai, e ritengo superfluo ripetere oggi la dimostrazione, come l'articolo 2 della legge del 1883 contenga cosa ben diversa da quella che si vuol far passare sotto la dizione proposta nella seconda parte dell'attuale articolo 11. L'articolo secondo della legge del 1883 stabilisce che, nell'accertamento della tassa di fabbricazione degli zuccheri, siano adoperati, per stabilire la densità dei sughi, dei densimetri ragguagliati alla densità dell'acqua alla temperatura di quattro gradi centigradi; invece nella seconda parte dell'articolo 11 della legge che ci sta dinanzi, si stabilisce che la temperatura dell'acqua sia a quindici gradi.

Ora, sia per l'esattezza, sia perchè, sono in corso controversie giudiziarie determinate dalla interpretazione di questo articolo 2 della legge del 1883, tra alcuni industriali ed il Governo, io ritengo, anzi affermo che non è corretto che lo Stato favorisca sè stesso, dando una interpretazione cervellottica e contraria al buon senso, all'articolo 2 della legge del 1883, e perciò propongo l'emendamento e confido che la Camera, a tutela della giustizia, vorrà approvarlo.

Non ho altro da dire.

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni segrete.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Carcano, ministro delle finanze.** Io sono dolente di non potere aderire al desiderio espresso dall'onorevole Agnini.

Non posso accettare il suo emendamento per le ragioni che ebbi l'onore di dire ieri nella discussione generale, ed alle quali faccio oggi riferimento.

L'ultima parte dell'articolo 11 contiene una declaratoria che è, più che opportuna, necessaria per dissipare l'equivoco e per non lasciare adito alle controversie che potrebbero esser causa, se non altro, di molestie e di danni per tutti.

Per queste ragioni prego la Camera di voler approvare l'articolo 11 come è proposto.

**Presidente.** La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Agnini?

**Pozzi Domenico, relatore.** L'emendamento, che propone l'onorevole Agnini, il quale riferisce ad impegni ed a contestazioni dell'Amministrazione concerne una materia nella quale la Commissione interamente deferisce all'Amministrazione, che da questi impegni e da queste contestazioni penserà ad uscire come sarà di diritto e di giustizia.

**Agnini.** Ma non di giustizia in questo modo!

**Presidente.** L'onorevole Albertelli ha facoltà di parlare.

**Albertelli.** L'onorevole Agnini, a proposito dell'articolo 2, ha voluto ieri citare il mio modesto parere di tecnico, ed è pur necessario che io intrattenga per un minuto secondo la Camera per spiegare il concetto di quest'articolo, esclusivamente dal punto di vista tecnico, perchè nella disamina giuridica io non intendo punto di entrare.

Escludo subito che io parteggi sia per il criterio della legge del 1883, sia degli emendamenti che si propongono oggi.

Per me è affatto indifferente che si adottino una disposizione piuttosto che l'altra, ma quello che scientificamente nessuno può smentire è il seguente fatto, che quando noi prendiamo un termine di confronto, se questo termine di confronto deve essere mutato, ciò non deve farsi nell'intendimento di dare interpretazione precisa al termine di confronto precedente, ma la mutazione si deve fare e si deve dire apertamente che si fa per criteri di natura diversa da quella dei criteri scientifici.

Quando la legge del 1883 stabiliva come